

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 43/01/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Sig. Qu. Fa. residente in CERMENATE (CO) rappresentato e difeso come da delega in atti ricorre contro Equitalia Esatri S.p.A. avverso la cartella di pagamento n. 03320110004934740000 dell'importo di euro 18.311,76 per imposta complementare di registro, emessa a seguito della sentenza della CTP di Como 17/02/2010.

Nel gravarne rileva che la cartella è illegittima in quanto la notifica è giuridicamente inesistente perché effettuata in difformità di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 e dell'art. 148 c.p.c. nonché della legge 890/82. Nel caso di specie la cartella di pagamento, risulta trasmessa al ricorrente a mezzo del servizio postale, senza redigersi una qualsivoglia relazione di notifica.

Aggiunge che la cartella doveva essere portata a conoscenza del contribuente mediante "notifica", vale a dire mediante trasmissione da parte di un soggetto a ciò abilitato, che delle operazioni compiute deve redigere una "relazione" poi sottoscritta, sia che la consegna della cartella venga effettuata "a mani", sia che venga prescelto il servizio postale.

Rileva inoltre che l'Agente della Riscossione pretende di fondare il suo diritto alla riscossione di somme sulla base di una sentenza che cita ma non allega. La mancata allegazione di un documento è già elemento sufficiente a far dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Pertanto la cartella di pagamento, anche solo per questo motivo, è nulla.

Conclude richiedendo in via principale l'annullamento della cartella per inesistenza della notifica e in via subordinata la nullità dell'atto impugnato per omessa preventiva notifica del titolo esecutivo presupposto (sentenza CTP di Como), con vittoria delle spese processuali.

Controdeduce Equitalia Esatri S.p.A. rilevando la carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestazione afferente la mancata notifica dell'atto prodromico all'iscrizione a ruolo. Il ricorrente avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Ente impositore e cioè l'Agenzia delle Entrate.

Contesta poi le censure avversarie afferenti la notificazione della cartella, rilevando che la notifica è stata effettuata nel pieno rispetto della normativa prevista dall'art. 26 D.P.R. 602/73. Pertanto dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento la ritualità e correttezza della notifica in parola, non si può non ribadire l'infondatezza dell'eccezione avversaria. La correttezza della suddetta procedura è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione - Sez. Tributaria con la sentenza 15984/10 del 26/05/2010. Da ultimo rileva che l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata con il raggiungimento dello scopo della proposizione di una tempestiva opposizione.

Conclude richiede di dichiarare il ricorso inammissibile con vittoria di spese e onorari.

Con memorie aggiuntive il ricorrente ribadisce che l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto integrare la motivazione del proprio atto mediante l'allegazione della sentenza della CTP di Como.

Aggiunge poi che all'Agente della Riscossione non è applicabile l'art. 14 della legge 890/82 che si applica solo agli uffici preposti alla fase accertativa (ai quali è concesso facoltà di effettuare notifiche dirette via posta) non a quelli della riscossione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La censura del ricorrente afferente l'omessa allegazione della sentenza da cui trae origine la cartella, è destituita di fondamento.

Infatti nella cartella di pagamento a pagina 2 si fa espresso riferimento alla sentenza della CTP di Como 17/02/2010 e il contribuente è stato così messo in grado di conoscere la motivazione dell'iscrizione a ruolo. Anche la censura sulla nullità della cartella per difetto di notifica è inconferente.

Infatti l'art. 26 del D.P.R. 602/73 dispone che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Tale disciplina è derogatoria delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica.

In buona sostanza, quando Equitalia si avvale del servizio postale, il solo adempimento a cui deve ottemperare è l'invio di plico chiuso, contenente la cartella di pagamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in tal caso, la notifica, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate.

Da ultimo si rileva che il ricorrente avendo eccepito nel gravame anche la mancata notifica della sentenza che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto convenire in giudizio anche l'Ente Impositore. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

## **P.Q.M.**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese giudiziali per euro 250,00.